

**PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

di

**"DUE SORBI S.R.L."**

in

**" SIBILIANA VINI S.R.L."**

- - - - -

**Società incorporante**

**" SIBILIANA VINI S.R.L."**

con sede in Marsala (TP), Via Francesco Crispi n. 88/A, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02520410818, P. IVA 02520410818, capitale sociale Euro 20.000,00, i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Trapani al n. 177147 del R.E.A. (nel prosieguo, anche "SIBILIANA VINI S.R.L." o la "Società Incorporante") in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Fici Damiano, nato a Marsala (TP), il giorno 04 gennaio 1961, domiciliato per la carica a Marsala (TP), Via Francesco Crispi n. 88/A, autorizzato alla sottoscrizione di questo progetto in virtù dei poteri spettategli ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale.

**Società incorporanda**

**"DUE SORBI S.R.L."**

con sede in Valverde (CT), Via dei Belfiore n. 61, Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 05405460873, P. IVA 05405460873, capitale sociale Euro 50.000,00, i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale al n. 364049 del R.E.A., (nel prosieguo, anche "DUE SORBI S.R.L." o la "Società Incorporanda") in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Buffa Baldassare Antonio, nato a Marsala (TP), il giorno 05 febbraio 1975, domiciliato per la carica a Valverde (CT), Via dei Belfiore n. 61, autorizzato alla sottoscrizione di questo progetto in virtù dei poteri spettategli ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale.

Il Sig. Fici Damiano, Amministratore Unico della società incorporante ed il Sig. Buffa Baldassare Antonio, Amministratore Unico della società incorporanda

**PREMESSO**

- che il capitale sociale di "DUE SORBI S.R.L." (Società incorporanda) è interamente detenuto dalla "SIBILIANA VINI S.R.L." (Società incorporante);
- che nell'ambito del piano di semplificazione della struttura societaria, le Società partecipanti ritengono necessario concentrare in un'unica entità le attività svolte dalle società SIBILIANA VINI S.R.L. e DUE SORBI S.R.L., considerata l'opportunità di una riduzione dei costi sia diretti che indiretti con un visibile ed immediato effetto sul risultato finale d'esercizio;

- che, per perseguire l'obiettivo di cui al precedente punto le società SIBILIANA VINI S.R.L. e DUE SORBI S.R.L. intendono procedere ad una fusione per incorporazione, di DUE SORBI S.R.L. in SIBILIANA VINI S.R.L.;
- che la fusione in esame sarà eseguita in forma semplificata, applicando il disposto di cui all'art. 2505 c.c., considerato che il capitale sociale della società incorporanda DUE SORBI S.R.L. è interamente posseduto dalla società incorporante SIBILIANA VINI S.R.L.;
- che, nella fattispecie, non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-sexies, c.c. (Relazione degli esperti) e dell'art. 2501-quinquies, c.c. (Relazione dell'organo amministrativo);
- che la progettata operazione di fusione per incorporazione determinerà l'estinzione della Società DUE SORBI S.R.L.

Inoltre, essendo la presente operazione di fusione posta in essere tra società a responsabilità limitata, ad essa saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 2505 quater c.c..

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

hanno redatto e predisposto il seguente progetto comune che disciplina la fusione per incorporazione di DUE SORBI S.R.L. in SIBILIANA VINI S.R.L. (il "Progetto").

#### **1. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE**

La fusione permetterà di accorpate le attività in un unico organismo, realizzando così una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile, nonché una riduzione dei costi di gestione.

#### **2. FORMA DI FUSIONE**

L'operazione ha natura di fusione per incorporazione, essendo la società incorporanda interamente posseduta dalla società incorporante.

Pertanto, alla data di efficacia della fusione, la Società risultante sarà la Incorporante SIBILIANA VINI S.R.L..

#### **3. MODALITA' DI ESECUZIONE**

Poiché la Società SIBILIANA VINI S.R.L. è proprietaria dell'intero capitale sociale della società DUE SORBI S.R.L., la fusione per incorporazione di DUE SORBI S.R.L. in SIBILIANA VINI S.R.L., giusta quanto disposto dall'art. 2505 c.c. non dà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2501 ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5).

#### **4. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE**

A seguito e con decorrenza dalla data di efficacia della fusione, la Società Incorporante SIBILIANA VINI S.R.L. modificherà lo statuto sociale attualmente in vigore, adottando il nuovo testo di Statuto qui allegato sotto la lettera "A",

aggiornato sulla base della recente normativa in materia di società a responsabilità limitata.

#### **5. DOCUMENTI CONTABILI**

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2501 quater c.c., non sono state redatte le situazioni patrimoniali di riferimento.

#### **6. RAPPORTO DI CAMBIO**

In conseguenza di quanto esposto, in applicazione delle disposizioni previste all'art. 2505 c.c., non è stabilito alcun rapporto di concambio.

#### **7. MODALITÀ DI ESECUZIONE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE**

La fusione avverrà mediante l'annullamento di tutte le quote di DUE SORBI S.R.L. senza alcun aumento di capitale da parte della società incorporante in quanto SIBILIANA VINI S.R.L. è titolare dell'intero capitale della società incorporanda.

In conseguenza di quanto qui esposto, non vi sarà l'assegnazione di quote di partecipazione da parte della società incorporante.

#### **8. RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEGLI ESPERTI**

Trattandosi di fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c., nella fattispecie non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-sexies, c.c. (Relazione degli esperti) e dell'art. 2501-quinquies, c.c. (Relazione dell'organo amministrativo).

#### **9. TITOLI DI DEBITO**

Nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

#### **10. EFFICACIA DELLA FUSIONE**

Trattandosi di fusione per incorporazione, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata nell'atto di fusione, quest'ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante.

A partire dalla data di efficacia giuridica della fusione SIBILIANA VINI S.R.L. subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei cespiti, mobiliari ed immobiliari, materiali ed immateriali, ecc., di cui la Società Incorporanda è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.

Alla data di efficacia giuridica della fusione ogni persona, Ente od Ufficio (privato o pubblico) sarà autorizzato senza alcuna sua responsabilità a trasferire, ad intestare, a volturare, a trascrivere in favore di SIBILIANA VINI S.R.L. tutto quanto già facente capo alla sfera giuridica di DUE SORBI S.R.L.,

così come qualunque diritto, atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, ordine, marchio, brevetto e licenza.

**11. IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE**

Ai fini fiscali e dell'imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante, gli effetti della fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 172, comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 2504-bis, terzo comma, c.c., dal primo giorno dell'esercizio in corso alla data di efficacia della fusione, quindi presumibilmente dal 1° gennaio 2017, poiché tutte le società interessate chiudono l'esercizio al 31 dicembre.

**12. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

**13. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione per incorporazione.


**14. MISCELLANEA**

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti del presente Progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti da qualsiasi Autorità pubblica, ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese competente.

Marsala, lì 27 ottobre 2017

Per la Società Incorporanda  
DUE SORBI S.R.L.


l'Amministratore Unico



(Buffa Baldassare Antonio)

Per la Società Incorporante  
SIBILIANA VINI S.R.L.

l'Amministratore Unico



(Fici Damiano)

ALLEGATO "A"

AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
STATUTO DI "SIBILIANA VINI S.R.L."

\* \* \*

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**ART. 1 - Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"SIBILIANA VINI S.R.L."**

La società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi seguenti:

"Cantina Europa ed in sigla C.E.";

"C.d.R.";

"Due Sorbi S.r.l.";

**ART. 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Marsala (TP), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione, modificazione o soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

**ART. 3 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

**ART. 4 - Oggetto**

La società ha per oggetto:

- a) l'acquisto, la produzione, la manipolazione, la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento, la valorizzazione e/o la commercializzazione e/o la distribuzione, in proprio e/o per conto terzi, di tutti i prodotti e relativi sottoprodotti del settore agricolo ed agroalimentare ed in particolare del settore vitivinicolo, compresi uve, mosti, succhi d'uva, distillati, vini sfusi, vini imbottigliati o confezionati, vini frizzanti e spumanti e relativi sottoprodotti;
- b) la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti acquistati e/o prodotti, lavorati, manipolati, e/o trasformati attraverso la costituzione di una rete commerciale, con depositi, punti vendita, agenzie ed uffici di rappresentanza gestiti direttamente o tramite terzi sia in Italia che all'estero;
- c) l'attuazione di ogni altra iniziativa alle precedenti connesse, correlate, di supporto o affini;
- d) l'esercizio dell'attività di importazione ed esportazione dei prodotti ottenuti e/o acquistati, nonché di prodotti di terzi in genere, relativi o comunque connessi con gli scopi sociali;
- e) l'assunzione e/o la concessione, senza o con deposito, di rappresentanze in genere con riferimento all'oggetto sociale;
- f) la formazione ed assunzione di lavoratori qualificati o generici inerenti l'attuazione dell'oggetto sociale;
- g) lo svolgimento di lavori e servizi nei settori dell'agricoltura e della manipolazione, lavorazione, trasformazione dei prodotti agricoli e vitivinicoli in particolare;

- h) l'acquisizione e la commercializzazione di materie e prodotti utili all'agricoltura ed in particolare alla vitivinicoltura, quali fertilizzanti, sementi, antiparassitari, macchine ed attrezzature agricole in genere, imballaggi e prodotti affini per vino ed affini;
- i) la fornitura di servizi di ogni genere per l'agricoltura e la vitivinicoltura;
- l) la locazione e/o il noleggio di macchine ed attrezzature agricole e vitivinicole, affini e complementari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o società e finanziarle, sia costituite che da costituirsi, aventi scopo analogo o affine al proprio.

#### **SOCI**

##### **ART. 5 - Domicilio dei soci**

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti della società, è quello risultante dal Registro delle Imprese e/o quello comunicato alla società.

E' onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail.

In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

##### **ART. 6 - Recesso del socio**

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.;
- i. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera raccomandata dovranno essere indicati: le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne nel Registro delle Imprese esso deve essere esercitato entro quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

A tal fine, esso è determinato dagli Amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (eventualmente ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie). Qualora vi sia disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica, in tal caso, il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili. In tal caso la partecipazione del socio receduto si accrescerà proporzionalmente alle partecipazioni degli altri soci.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

#### **ART. 7 - Unico socio**

Se l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori sono tenuti ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

#### **CAPITALE SOCIALE - QUOTE**

##### **ART. 8 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro ventimila (20.000,00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili; in quest'ultimo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della

sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

E' consentito, altresì, alla società raccogliere finanziamenti presso soci nei limiti consentiti dalla legge.

#### **ART. 9 - Cessione di quote**

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. Le quote sociali sono liberamente trasferibili con atto a titolo oneroso o gratuito solo a favore:

- a) di altri soci;
- b) del coniuge di un socio;
- c) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado;
- d) di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

In qualsiasi altro caso di trasferimento a titolo oneroso ai soci spetta il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende cedere in tutto o in parte a terzi la propria quota dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta, in proporzione della quota rispettivamente posseduta, entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione.

#### **ASSEMBLEE**

#### **ART. 10 - Decisione dei soci**

Le decisioni dei soci sono adottate nei casi previsti dall'art.2479 del codice civile, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Esse sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Comunque, nei casi previsti dall'art.2479, quarto comma, del codice civile le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile.

#### **ART. 11 - Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto**

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di

tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto), su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisori, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

#### **ART. 12 - Assemblea - Convocazione**

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da ciascuno degli amministratori, mediante avviso ai soci, ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Tale avviso potrà essere inoltrato con lettera raccomandata, spedita o consegnata a mano, ovvero a mezzo fax o e-mail.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, sono stati regolarmente informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

#### **ART. 13 - Intervento e rappresentanza**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

È ammessa la partecipazione all'assemblea mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli

accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica e del fax.

#### **ART. 14 - Diritto di voto**

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'articolo 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

#### **ART. 15 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza relativa. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

#### **ART. 16 - Costituzione dell'assemblea**

L'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sullo statuto o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

#### **ART. 17 - Verbalizzazione**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis codice civile.

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 18 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o da un numero di amministratori da due a cinque amministratori, ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiuntamente o congiuntamente.

Quando l'amministrazione è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in se tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Essi possono anche non essere soci, sono rieleggibili, durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

Gli Amministratori potranno essere nominati anche a tempo indeterminato, salvo revoca deliberata dall'Assemblea dei soci.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

L'Organo amministrativo può nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti e Direttori Tecnici.

#### **ART. 19 - Il consiglio di amministrazione**

Qualora esista il Consiglio di Amministrazione, questi elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei suoi membri o i Sindaci effettivi se nominati.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o PEC, spedita almeno otto giorni prima, e nei casi di urgenza spedita almeno due giorni prima. In mancanza di tali formalità, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica e del fax.

#### **ART. 20 - Amministratore delegato**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di Amministratore Delegato.

#### **ART. 21 - Rappresentanza legale**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 22 - Rimborso spese e compenso**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

##### **ART. 23 - Controllo dei conti**

La società può nominare il sindaco unico ovvero il collegio sindacale o il revisore, fissandone competenze e poteri.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina del Sindaco o del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, contestualmente alla nomina del Collegio stesso.

I soci determineranno il compenso dovuto al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e, in quest'ultimo caso, ne nomineranno il Presidente.

Anche nei casi in cui è obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, è data facoltà ai Soci di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale ovvero ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

##### **ART.24 - Controllo dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### **BILANCIO E UTILI**

##### **ART. 25 - Esercizi sociali**

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norma di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

##### **ART. 26 - Utili**

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono attribuiti al capitale, salvo che con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

#### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - VARIE**

##### **ART. 27 - Scioglimento**

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile.

##### **ART. 28 - Liquidazione**

Le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea a norma dell'articolo 2487 del codice civile.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 29 - Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.